

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 29 GENNAIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota della Commissione di Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, pervenuta in data 16 gennaio 2009 con la quale, con riferimento alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2009 che si svolgerà il 30 gennaio prossimo, chiede la collaborazione del Consiglio affinché riduca al minimo l'afflusso del pubblico in quella data o disponga, ove possibile, la chiusura degli Uffici.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulle note dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, Frosinone e Tivoli, pervenute rispettivamente in data 27 gennaio, 19 gennaio e 21 gennaio 2009, accompagnatorie delle delibere relative all'indicazione dell'Avv. Giovanni Malinconico, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, quale rappresentante distrettuale per la Commissione Riforma Ordinamento Professionale presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio delibera di uniformarsi alle decisioni degli altri Consigli dell'Ordine del Distretto del Lazio.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulle delibere di solidarietà sul problema del rilascio della sede del Consiglio pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari e Torino.

Il Consiglio ne prende atto, ne delibera la pubblicazione sul sito, l'inserimento nell'apposito fascicolo e l'invio in copia all'Avvocato Paolo Berruti.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta dall'On. Donatella Ferranti, Capogruppo del Partito Democratico alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, accompagnatoria del testo delle proposte di Riforma del sistema giustizia elaborate dai Parlamentari del Partito Democratico.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 21 gennaio 2009, accompagnatoria della copia della convenzione per l'informatizzazione tramite e-mail per le comunicazioni degli avvisi e/o biglietti di cancelleria diretti all'avvocato, stipulata tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, gli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto e la Corte di Appello di Trento; della massima ufficiale della sentenza della Cassazione che avalla la convenzione; dell'estratto del protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro della Giustizia.

Il Consiglio delega la Commissione Informatica ad esaminare la documentazione per riferirne al Consiglio.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'On. Pierluigi Mantini, pervenuta in data 19 gennaio 2009, con la quale trasmette l'ordine del giorno approvato alla Camera in data 15 gennaio 2009 sulle politiche economiche in favore dei professionisti.

Il Consiglio delega all'esame la Commissione "Osservatorio sulla Giustizia".

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 26 gennaio 2009, relativa al decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, cosiddetto "decreto taglialeggi".

Il Consiglio delega il Presidente all'esame del documento.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota pervenuta in data 23 gennaio 2009 dai Deputati del Partito Democratico On.li Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, accompagnatoria del testo di alcuni emendamenti presentati alla Commissione al Pdl unificato sulle intercettazioni, correlati da una nota esplicativa.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce che in occasione del Convegno su "Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della Giustizia" tenutosi a Padova il 22-23 febbraio 2007 è stata avanzata, sia dagli Avvocati che dai Magistrati, l'ipotesi di un espletamento di tirocini e stages formativi anche equiparati allo svolgimento della pratica della professione di Avvocato presso gli Uffici giudicanti e requirenti.

L'argomento è stato affrontato dal Consiglio Superiore della Magistrature che, dopo aver acquisito i progetti elaborati dai Distretti di Milano e Venezia e aver ascoltato i Capi di Corte, della Procura Generale e i Presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ha deciso che lo svolgimento del tirocinio presso un Ufficio giudiziario costituisce impegno professionale esclusivo per tutta la sua durata, fatta salva la possibilità che al tirocinante venga data una base di studio o comunque un contributo finanziario.

Si è così arrivati alle convenzioni stipulate dai Consigli dell'Ordine di Milano, Rovigo, Venezia e Padova.

In tutte le convenzioni si legge che:

- la formazione comune di Avvocati e Magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

- si possono comunque prospettare nuove forme di tirocinio degli Avvocati nell'intento di migliorare la loro formazione e la funzionalità della giustizia;

- i praticanti Avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione nel registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio per un anno presso le Sezioni Civili e Lavoro del Tribunale;

- tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine al fine del completamento della pratica;

- il Consiglio valuta le domande e decide in base all'attitudine dei richiedenti;

- per ciascun praticante presso un Ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento;

- il praticante sarà tenuto ad assistere al numero di udienze previste dal regolamento per la pratica forense e a presentare una relazione per l'approvazione da parte del Consiglio;

- il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente della Corte di Appello, dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente Cassiani esorta i Consiglieri ad approfondire la possibilità di stipulare uguale convenzione ed esprime l'opinione che si tratterebbe di un notevole contributo all'espletamento della pratica e anche al miglioramento dei rapporti tra Avvocati e Magistrati. Sollecita una decisione prima dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario davanti alla Corte di Appello o in previsione di un Convegno che si terrà a Novara il 27 e 28 marzo e tratterà "L'organizzazione e qualità del servizio giustizia" con particolare riferimento agli "esiti della sperimentazione relativa ai praticanti Avvocati".

Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima adunanza.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani rappresenta che il Consigliere Cipollone compie 77 anni. Ne sottolinea con affetto e compiacimento l'efficienza e lo spirito perennemente e entusiasticamente giovane.

Gli augura molti anni da dedicare alle sue passioni: la professione, la cultura, lo sport, gli amici, il Consiglio dell'Ordine.

Tutti i Consiglieri si associano, manifestando al Consigliere Cipollone stima ed affetto incondizionati.

- Il Presidente Cassiani rappresenta che tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto hanno designato l'Avv. Giovanni Malinconico quale componente della Commissione Nazionale sulla riforma dell'ordinamento professionale.

Propone di uniformarsi a tale designazione in considerazione del valore del Presidente Malinconico e anche del fatto che egli già ha fatto parte della Commissione che già si è occupata dell'argomento in concomitanza con la stesura del precedente progetto di riforma.

Il Consiglio, pur confermando la propria fiducia al Consigliere Vaglio, designato in ragione della sua approfondita conoscenza dell'argomento, ritiene opportuno aderire alla proposta del Presidente Cassiani e designa l'Avv. Giovanni Malinconico, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Latina, quale componente della Commissione Nazionale sulla stesura dell'ordinamento professionale.

### **Convenzione con la Equitalia Gerit**

- Il Consigliere Gianzi riferisce sul progetto di accordo tra la Equitalia Gerit e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sulla possibilità di dedicare uno sportello privilegiato per gli avvocati presso la sede del Consiglio.

Dopo un primo incontro con due incaricati della Gerit per verificare la fattibilità del progetto, questa mattina c'è stato un nuovo incontro con i detti rappresentanti. Preliminarmente è stata esclusa la possibilità di realizzare lo sportello presso i locali di Piazza Cavour perchè questi non rivestirebbero gli standard qualitativi richiesti dalla Società Equitalia Gerit. Idonei, invece, allo scopo della costituzione dello sportello sarebbero i locali della sede di Via Valadier, che oggi sono poco sfruttati.

Vi sarebbe, quindi, la possibilità di creare lo sportello presso l'attuale Sala indagini difensive presente presso gli uffici della sede di Via Valadier e usare invece per le indagini difensive l'attuale "Sala accoglienza" che di fatto è una stanza completamente abbandonata.

Ciò eviterebbe, inoltre, la possibilità di ulteriori problemi con il Presidente Carbone rispetto a quelli già esistenti e relativi all'utilizzo degli spazi all'interno del Palazzo di Giustizia.

Si allega al verbale del Consiglio la planimetria della sede secondaria del Consiglio di Via Valadier (all. 1).

Il Consigliere Vaglio si associa alla proposta del Consigliere Gianzi in quanto ritiene che i locali di Via Valadier siano più idonei ad ospitare lo sportello.

Il Consiglio approva.

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati  
Giuseppina Bramato, Maria Cento, Nicola Corsi, Alessandro De Luca, Roberto Ferri, Silvia Lombardo, Stefano Margiotta, Michel Martone, Isabella Moro, Maurizio Nicoletti, Rodolfo Pacor, Luisa Ranucci, Martina Rudel, Maria Carla Vecchi,

autorizza

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- I Consiglieri Gianzi e Rossi comunicano di aver partecipato, in rappresentanza del Consiglio, all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario dei penalisti italiani tenutasi il 28 gennaio a Milano. Nel corso dell'incontro -dopo i saluti di rito e gli interventi di alcuni politici, da sempre impegnati sul fronte giustizia- sono state svolte interessanti relazioni aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di difesa nella realtà dei Tribunali italiani, i risultati dell'Osservatorio sul giudizio di legittimità, le riforme necessarie per la completa attuazione del principio del giusto processo.

E' inoltre intervenuto un avvocato americano che ha illustrato l'attuazione del principio della terzietà del giudice nel sistema giudiziario degli USA. La manifestazione ha avuto ampio risalto di stampa con la partecipazione delle maggiori testate giornalistiche e televisive.

Il Consiglio ne prende atto.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), facente parte dell'Associazione Professionale -(omissis)- ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 9 aprile 2008, in merito sia al sito web "www.(omissis).it nel quale viene raccolta normativa legislativa e contrattuale in materia di lavoro e di famiglia, nonché giurisprudenza delle Corti Superiori" ....., sia alla possibilità di "fare riferimento" allo stesso sito "nel contesto di atti giudiziari (ricorsi, memorie, ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione) eventualmente in connessione con giurisprudenza citata".

Il Consiglio

Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che ritiene opportuno, cogliendo l'occasione, richiamare l'attenzione sul D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE), e, in particolare, sull'"Esercizio della professione in forma associata e societaria da parte degli avvocati stabiliti" - Titolo III, Capo I, Capo II e Capo III;
- che l'esercizio in forma associata delle così dette professioni protette, e, in particolare, di quella legale, deve avvenire senza compromissione del principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con la clientela e con terzi in genere, con la conseguenza che, nella denominazione dell'associazione possono essere indicati soltanto i nomi e i cognomi di associati che abbiano effettivamente la relativa qualità e non anche di quanti non facciano più parte dell'associazione stessa perchè deceduti, anche se di essa siano stati fondatori, senza che ciò violi il principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica -e, per l'effetto di quelli di uguaglianza, di libertà di associazione e di esplicazione della personalità- nè la disciplina comunitaria (Direttiva CEE del 22 marzo 1985, n. 2137), che fa salve le disposizioni nazionali relative alle condizioni di esercizio di un'attività professionale di "gruppo" (Cass. Civ. Sez. Un. 3 marzo 1994, n. 2077);
- che "continua, pertanto, ad applicarsi l'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 in favore dei professionisti che non intendono adottare la forma societaria, preferendo la forma intermedia di cooperazione" (Consiglio di Stato - Atti norm. 11 maggio 1998, n. 72) "nella quale non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l'adempimento delle prestazioni, nè per la responsabilità nell'esecuzione della medesima" (Cass. Civ. Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22404);

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ("decreto Bersani"), convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato, sub art. 2 - c.1 lett. c), "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società e persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo; che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità";
- che tale responsabilità non può non riferirsi esclusivamente alla forma di associazione tra avvocati, atteso che la responsabilità professionale nella forma di società tra avvocati è soggetta alle disposizioni dell'art. 26, I comma del suddetto D.L. ("Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio");
- che, nel caso di specie più vicino, gli articoli 17 e 17/bis consentono l'informazione (che nel citato "decreto Bersani" prende il nome di pubblicità informativa) la quale nel gergo del marketing riguarda due aspetti che possono investire l'esercizio dell'attività forense: la "pubblicità istituzionale", inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di "informare" il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato;
- che, quanto alla pubblicità istituzionale, è consentito esibire i titoli che sono appropriati all'esercizio professionale, semprechè non siano decettivi;
- che, quanto alle caratteristiche del servizio offerto, è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale;
- che è lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a verificare che il messaggio indichi con trasparenza e veridicità "il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni";
- che l'art. 17/bis precisa gli esclusivi mezzi di informazione consentiti, con la prescrizione dei relativi elementi;
- che detto articolo, sub 4), consente l'utilizzo dei "siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali essi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza", ciò esclude, quindi, la possibilità di associare i nomi dei professionisti al server master o web hosting anche con la semplice indicazione del proprio link e impone, nel contempo, l'obbligo di vigilare su eventuali, possibili modifiche apportate da terzi al testo originario della pubblicità istituzionale e informativa. Inoltre prevede che "nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile, nonchè i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1 dell'articolo in esame. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo";
- che, pertanto, risulta altamente responsabile l'uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, sia sul sito web che altrove, con richiamo specifico allo stesso studio, ed ogni altro suo tipo non trasparente e quindi non ammissibile perchè in contrasto con le norme deontologiche (pubblicità comparativa, mezzi disdicevoli come organi di stampa, radio e televisione, affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, l'uso di insegne che non rispondono ai criteri di correttezza e dignità);

Ritiene

che la richiesta dell'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito a quanto sopra rappresentato.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis), con lettera datata 16 giugno 2008, ha proposto istanza onde essere autorizzata a promuovere uno "Sportello Legale" presso sedi territoriali di partito ovvero presso circoli e/o associazioni culturali, per fornire orientamento e informazione giuridica gratuitamente e senza alcun vincolo.

### Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

### Premesso

- che la richiesta ha ad oggetto materia disciplinata dagli articoli del Codice Deontologico Forense: n. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro); n. 19 (Divieto di accaparramento di clientela); n. 45 (Accordi sulla definizione del compenso);
- che la prestazione di attività a titolo indiscriminatamente gratuito, configura una violazione degli artt. 5, 19 e 45 del Codice Deontologico Forense in quanto:
  - 1) l'art. 5 in relazione all'art. 19, impone, tra gli altri, un dovere di dignità che verrebbe leso qualora l'avvocato impiegasse il proprio intelletto e professionalità, al fine di accaparrare clientela, ancorchè asseritamente determinato da scopi di natura sociale;
  - 2) l'art. 45 chiarisce che, nell'ambito della determinazione dell'importo del compenso, sussiste certamente la facoltà di regolamentare tale aspetto in accordo con il cliente, ma non quella di eliminare dal testo l'onere economico.

Tutto ciò premesso  
respinge l'istanza.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità di "ricoprire l'incarico di Amministratore Delegato di società di capitali c.d. mista, partecipata a maggioranza da Ente Pubblico".

### Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

### osserva

- l'art. 3 della Legge Professionale e il relativo richiamo alla norma di cui all'art. 16 del Codice Deontologico Forense vietano, tra l'altro "l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui";
- nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali, nella quale le cariche societarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato, liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l'ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece solo poteri di rappresentanza;
- nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall'assenza di concreto fine di lucro e di rischio che la società stessa possa essere assoggettata a procedure concorsuali;
- non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico o Delegato- sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale attraverso la nomina di un Amministratore Delegato e ciò in quanto la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di Amministrazione non determina l'incompatibilità stessa;
- ciò in quanto la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell'avvocato nell'interesse del cliente e nel contempo di tutelare ancora il prestigio e il decoro dell'Ordine dal discredito certamente derivante da ogni valutazione dell'irriducibile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazioni anzidette.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Per quanto sopra precede,  
ritiene  
che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al suo quesito.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha chiesto parere deontologico in merito a mandati professionali a cui ha successivamente rinunciato e per cui vorrebbe proporre azioni giudiziali di recupero per il mancato pagamento delle parcelle e della ritenuta d'acconto.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;  
osserva

- l'art. 43 del Codice Deontologico Forense disciplina la materia relativa alla "gestione" dei rapporti economici con il cliente invero, prevede le modalità con le quali il professionista possa richiedere il pagamento di onorari a fronte dell'attività professionale svolta in favore del cliente.

Nel caso di specie, la richiesta di pagamento che l'avvocato istante vuole proporre nei confronti della società sua cliente appare in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

In ragione di quanto esposto, con riferimento alla normativa ex art. 43 del Codice Deontologico Forense, nulla vieta all'avvocato che abbia già rinunciato al mandato difensivo di esperire le azioni necessarie a tutelare il proprio diritto.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di esprimere un parere deontologico favorevole, con pedissequa autorizzazione, circa l'applicazione di una "vetrofanìa di colore e dimensioni contenute recante la scritta ""studio legale"" su di una finestra" del proprio studio.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;  
premessò

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la "pubblicità informativa" (dizione riportata nel D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n. 248) come disciplinata negli articoli 17 -Informazioni sull'attività professionale- e 17/bis -Modalità dell'informazione- modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008, richiamano l'art. 19 del Codice Deontologico Forense -Divieto di accaparramento di clientela- che nel cpv. recita: "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro";

- che le vetrofanie, costituenti modalità di informazione non previste dall'art. 17/bis, non appaiono conformi ai concetti di decoro e dignità della professione forense, la quale si distingue, naturalmente, dall'attività di una azienda commerciale protesa ad azioni di promozione o propaganda pregiudicanti, nell'ambito forense, i principi espressi, rilevabili anche sub art. 17 stesso, IV comma: "Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione";

- che per tali ragioni le vetrofanie medesime appaiono strumento proprio della pubblicità commerciale e dunque non idoneo a garantire la salvaguardia dei richiamati principi deontologici che devono ispirare l'informazione sulla propria attività professionale;

- che, in ogni caso, il Consiglio non può concedere autorizzazioni di sorta essendo il professionista unico responsabile dei propri comportamenti

esprime parere

secondo quanto espresso in premessa.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con informativa del 30 ottobre 2008, ha dato comunicazione di curare una rubrica di informazione, cultura e attualità, con indicazione del proprio nome.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

prende atto

dell'adempimento da parte dell'Avv. (omissis), del dovere di preventiva comunicazione sancito dall'art. 18, ultimo comma del Codice Deontologico Forense.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 dicembre 2008, in merito ai seguenti quesiti:

- 1) "esistenza di una incompatibilità tra la carica di presidente, vicepresidente, segretario, socio di un'associazione senza scopo di lucro, e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- 2) "costituisce violazione del codice deontologico attribuire una stanza di uno studio legale a sede dell'Associazione senza scopo di lucro".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

che lo statuto dell'Associazione, trasmesso in allegato alla richiesta di parere, prevede:

- sub art. 1 che la stessa "non ha scopo di lucro, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge";

- sub art. 4 che "L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per oggetto l'integrazione sociale e culturale di tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che risiedono in Italia";

- sub art. 15 che "Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili di sua proprietà. Le entrate sono costituite dai contributi annui degli aderenti, dei contribuenti di privati, donazioni e lasciti testamentari, dai proventi ottenuti con le attività svolte dall'Associazione e da ogni altra entrata. Tutte le risorse economiche versate all'Assemblea devono essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statutari".

**Primo quesito:** trova la sua risposta nelle seguenti considerazioni:

1) nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato ad organismi associativi di carattere non lucrativo con finalità socio-culturale e benefico, nè l'art. 16 del Codice Deontologico Forense, il quale si limita a stabilire nel cpv. che "E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo", nè dottrina nè giurisprudenza, infine, si sono mai, a quanto sembra, interessate del caso in argomento;

2) il citato articolo pur non escludendo, sottacendola, l'eventuale partecipazione di un avvocato ad organismi associativi e, quindi di fatto, non impedendola, in ossequio ai principi dell'Ordinamento forense suggerisce l'inopportunità della partecipazione ad organi che abbiano funzione amministrativa e/o gestionale, anche e soprattutto non escludendo i requisiti della continuità e della retribuzione, seppure minima.

In conclusione, non sussistono particolari motivi deontologici nè legislativi per ravvisare alcuna causa di incompatibilità come delineata in epigrafe, atteso anche il rispetto di un rapporto pro-



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

fessionale autonomo, senza pattuizione o intese con l'Associazione, limitatrici della libertà di esercizio, ex art. 10 del Codice Deontologico Forense.

**Secondo quesito:** in merito al quale, del tutto avulso dalla premessa,

osserva

che non sono riscontrabili nel Codice Deontologico Forense motivi ostativi all'attuazione della volontà come espressa nel quesito stesso. La giurisprudenza offre motivazioni indirette dalle quali si evince l'attribuzione di una stanza di uno studio legale a sede legale di una persona giuridica o di associazione (v. Cass. Civ., Sez. Trib., 16 maggio 2003, n. 1791 "A norma dell'art. 145, comma 1, c.p.c., e dell'art. 59, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli atti che hanno come destinatario una persona giuridica vanno notificati nella relativa sede, mediante consegna al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ed in caso che ciò non sia possibile, e se nell'atto è indicata la persona fisica, va fatto ricorso alle modalità di notificazione previste dagli art. 138, 139, e 141 c.p.c.; pertanto, deve ritenersi affetta da nullità assoluta e non sanabile la notificazione dell'atto impositivo che sia stata eseguita presso lo studio professionale del legale rappresentante della società mediante consegna dell'atto alla segretaria dello studio stesso, e ciò anche se nella sede legale della società non sia stato trovato alcun suo dipendente, essendo stata effettuata la notifica secondo modalità non previste dal codice di rito." Conformi: Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2002, n. 3655 e 13 aprile 1981, n. 2180; C.N.F., 11 dicembre 1997 e 25 febbraio 1997).

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), per conto dell'Associazione professionale di cui è Componente, ha chiesto un parere relativamente alla possibilità di pubblicizzare, sul sito di un'associazione con la quale lo studio ha stipulato una convenzione relativa alla prestazione di assistenza legale, l'accordo raggiunto con la predetta Associazione.

L'Avv. (omissis) ha precisato inoltre che l'informazione sul sito della cliente consisterebbe in un riferimento alla ubicazione dello studio e alle prestazioni offerte in regime di convenzione ai soci.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

Ritenuto

- che l'informazione viene fornita da una società e nell'interesse della stessa e dei propri consociati;
- che l'informazione stessa attinge semplicemente alla notizia dell'avvenuta stipula di una convenzione con uno studio legale di cui non viene indicato il nome

ritiene

che l'informazione medesima non appaia in contrasto con il disposto degli artt. 17-19 del Codice Deontologico forense.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 25 novembre 2008, in merito ai seguenti quesiti:

1) "se ai sensi della Legge Professionale nonché del Codice Deontologico Forense sussiste incompatibilità tra la professione di Avvocato e la titolarità della carica di presidente del consiglio di amministrazione e/o amministratore unico e/o amministratore delegato di una società ovvero presidente di un consorzio che operino nel settore degli appalti pubblici o privati";

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2) "se ai sensi della Legge professionale nonché del Codice Deontologico Forense, quali incarichi di singoli poteri di gestione societaria può assumere un avvocato attraverso l'attribuzione di deleghe da parte del legale rappresentante o del consiglio di amministrazione di dette società e/o consorzi e/o cooperative";

3) "se ai sensi della Legge Professionale nonché del Codice Deontologico Forense, quali deleghe di incarichi in ambito societario, qualora non comportino poteri di gestione, sono compatibili con la professione di avvocato".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;  
osserva

i quesiti formulati vanno esaminati alla luce della L.P., art 3, I comma, il quale recita: "L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui", nonché dell'art. 16 del C.D.F. "Dovere di evitare incompatibilità" sub I: "L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione".

E' appena il caso di ritenere opportunamente che il Consiglio Nazionale Forense esplica il proprio potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 20 dicembre 2007, n. 26810, sub 1): "Mentre i Consigli dell'Ordine territoriali esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronunzia in materia disciplinare, è un organo giurisdizionale (ex pluribus, da ultimo, SS.UU. 23 aprile 2004 n. 6406; 23 gennaio 2004 n. 1229; 22 luglio 2002 n. 10688; 11 febbraio 2002 n. 19040; nello stesso senso, Corte Cost. 12 luglio 1967 n. 110; 6 luglio 1970 n.114 in motivazione; 2 marzo 1990 n. 113); sub 6): " Si deve pertanto enunciare il seguente principio di diritto in applicazione dell'art. 384 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12: "Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuiscono al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tale, interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità".

Nell'esplicazione dell'esame in argomento, è da rilevare che, nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella quale le cariche societarie siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico e/o delegato, liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l'ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece soltanto poteri di rappresentanza.

Nel primo caso si ravvisa incompatibilità a prescindere dall'assenza di concreto fine di lucro, nonché di rischio di procedure concorsuali alle quali la società stessa possa essere assoggettata.

Non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico, sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato e ciò in quanto la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione non determina l'incompatibilità stessa (Cass. Civ., Sez. Un., 5 gennaio 2007 n. 37 - cfr. Cons. Naz. For. 20 settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre 1996).

Infatti, la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare sia la professione e in particolare l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell'avvocato nell'interesse del cliente, sia il prestigio e il decoro dell'Ordine dal discredito certamente derivante dall'inosservanza di detti irrinunciabili principi, correlati al dovere di conservazione dell'indipendenza e difesa della libertà da pressioni o condizionamenti esterni;

ritiene

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

che la richiesta dell'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito a quanto sopra rappresentato.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 12 novembre 2008, in merito al comportamento tenuto da un avvocato (A), costituitosi difensore di una ex cliente (B) del medesimo Avv. (omissis) in un giudizio in cui quest'ultimo figura attore contro la sua stessa ex cliente (B), rimasta soccombente in una antecedente causa resistita contro parte attorea, rappresentata e difesa dall'avvocato (A) il quale ha depositato nel nuovo giudizio il carteggio anteriormente intercorso con il collega (omissis).

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;  
ritenuto che non è possibile rilasciare pareri preventivi relativi a casi concreti che potrebbero costituire oggetto di successiva valutazione,

dichiara

inammissibile la richiesta di parere deontologico.